

COMUNICATO UFFICIALE N. 613 DEL 23/4/2026
CORTE SPORTIVA D'APPELLO n. 3/2026

Nel procedimento promosso dalla società SACRATA BASKET ASD (Codice FIP 002886), avverso il provvedimento di inibizione determinato per la durata di anni 1 (uno) del tesserato LEONARDO GELSOMINI, adottato nei suoi confronti dal Giudice Sportivo di primo grado ai sensi dell'art. 33 n. 1/2 lettera B) del Regolamento di Giustizia, all'interno della Gara n. 4879 del 15 aprile 2026 – Campionato Serie DR2 (C.U. n. 567 del 16 aprile 2026 - Giudice Sportivo Regionale n. 80), la CORTE SPORTIVA D'APPELLO – MARCHE, riunitasi per decidere, è composta dai Sigg.ri

Egidi Avv. Robert	Presidente
Luca Avv. Ricottili	Componente
Magnoni Avv. Michele	Componente

All'udienza del 23.04.2026 nessuno è presente per la società ricorrente.

Viene introdotto il tesserato Leonardo Gelsomini, il quale a parziale rettifica del ricorso introduttivo, conferma di aver lanciato la palla a due mani verso il primo arbitro all'altezza del petto, ma nega di averlo colpito nelle parti intime, affermando anche che il medesimo arbitro ha intercettato la palla con le due mani.

Successivamente vengono sentiti (in presenza) entrambi gli arbitri; il secondo arbitro il quale conferma l'atto violento e che il primo arbitro è stato colpito sopra il pube e, nel bloccare il pallone, si è piegato su se stesso; specifica altresì che il gioco è ripreso dopo circa un minuto e che non è in grado di riferire e/o valutare l'entità del dolore. Il primo arbitro che conferma quanto argomentato nel referto di gara, specificando di non aver sentito solo dolore ma di aver subito anche un danno.

All'esito questa Corte rileva la sussistenza accertata della condotta violenta; purtuttavia, preso atto delle circostanziate dichiarazioni di cui al verbale rese da entrambi gli arbitri, non è emersa la prova certa del danno (nemmeno lieve) inteso come limitazione parziale delle funzioni personali, atteso che, come dichiarato anche dai medesimi, non è stato necessario alcun intervento di aiuto e/o di soccorso. Al riguardo si precisa come la gara è ripresa regolarmente dopo appena un minuto, il tempo strettamente necessario ad attendere l'allontanamento del giocatore espulso.

Si dà atto che la società contro interessata benchè regolarmente convocata ha deciso di non presenziare.


PQM

La Corte, in parziale riforma della decisione del Giudice Sportivo di primo grado, riclassifica la fattispecie contestata al tesserato Leonardo Gelsomini, in quella prevista dall'art. 33 n. 1/2 lettera A), determinando l'inibizione del predetto tesserato per la durata di mesi 6 (sei).

Dispone l'addebito della tassa ricorso.

Ancona 23.04.2026

Presidente Avv. Robert Egidi



Giudice Avv. Michele Magnoni



Giudice Avv. Luca Ricottili

